

*Sentenza Commissariale 29-31 dicembre 1954 che riconosce la
demanialità delle terre concesse alla popolazione di Soriano nel
Cimino da Innocenzo VIII con provvedimenti, del 12 Dicembre
1489*

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma:

Ha emesso la seguente sentenza nella causa tra il Comune di Soriano al Cimino (Prov. Viterbo) in persona del suo Sindaco *pro tempore*, opponente comparso, e Saporì Luigi fu Antonio e altri resistenti comparsi, nonché Staffieri Terzo fu Giuseppe, ed altri, interventori volontari, comparsi.

FATTO: Con decreto 23 aprile 1935, il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma, dette incarico al geom. Irnerio Agostini di procedere all'accertamento della consistenza delle terre di uso collettivo, site in territorio di Soriano nel Cimino, e, previa verifica di quelle concesse in utenza dal Comune, di redigere progetto di sistemazione delle medesime.

In data 13 marzo 1941 il geom. Agostini depositò gli elaborati e con atto 29 marzo 1941, il Comune di Soriano nel Cimino, propose opposizione contro gli accertamenti eseguiti dal tecnico, sostenendo che i terreni ai quali essi si riferivano erano di natura patrimoniale e non andavano quindi soggetti all'applicazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Instauratosi giudizio, come da decreto commissariale del 28 giugno 1949, la causa, di rinvio in rinvio, fu portata all'udienza del 23 ottobre u.s. ed assegnata a decisione, concludendosi come in epigrafe.

DIRITTO: Le terre attualmente in possesso del Comune di Soriano nel Cimino, in parte, e precisamente le «Selve di Roccalta» e «Macchia dei Monaldeschi» provengono da acquisti compiuti direttamente dall'Ente e, in parte, dalla concessione di Innocenzo VIII.

Oggetto della presente controversia sono solamente queste ultime, in rapporto alle quali il Comune sostiene trattarsi di beni patrimoniali e gli interventori volontari che abbiano, invece, carattere di demanialità.

Ai fini della questione non sarà del tutto inutile ricordare che, all'epoca attuale, nella dottrina e nella legislazione, va sempre più affermandosi il principio di considerare, persino i beni dei privati in ragione della loro funzione sociale, tanto che in rapporto ad essi, una corrente dottrinale sostiene non essere proprio parlare di diritto di proprietà ma di situazione giuridica, intendendosi con tale espressione definire il complesso di precetti positivi e negativi che riconoscono e disciplinano l'istituto.

Ora, se determinante è tale criterio in rapporto a detti beni, a maggior ragione lo deve essere relativamente ai beni degli enti pubblici, specie ai fini della indagine diretta a stabilire la loro natura giuridica.

Avendo esclusivamente riguardo alla loro funzione, se servono all'uso diretto della collettività devono considerarsi demaniali; se, invece, producono un reddito, come i beni dei privati, e servono solo coll'impiego di esso all'utile collettivo, la loro natura è patrimoniale.

La situazione giuridica di ciascuna categoria rimane quindi qualificata dalla funzione strumentale alla quale essi adempiono.

L'Ente amministratore, salvo il caso in cui dovesse necessariamente cessare o modificarsi l'originaria funzione, e sempre coll'osservanza delle norme in proposito, non può mutare a sua discrezione la loro destinazione. Principio, questo, molto antico; non ignoto ai romani, che avevano stabilito la massima «*nec ordo nullo juro a populo poterit annoverare*» ed accolto nella *lex Ursonensis* del 44 a. C. concessa alla colonia di Urso (Spagna), che vietava non solo la vendita, ma

anche la locazione per un periodo superiore ai 5 anni di «agri, silva, aedificia» che si usavano dal pubblico.

Pertanto è all'originaria funzione, non a quella successiva ad essi arbitrariamente attribuita dall'Ente amministratore, che si deve avere riguardo al fine di determinare la natura giuridica.

Premessi questi principi, al lume di essi si deve stabilire, attraverso gli elementi affioranti dai documenti in atti, quale sia stata la funzione originaria delle terre in discussione.

Va subito detto che la feudalità del territorio di Soriano non può mettersi in dubbio. Essa si deduce non solo dalle attendibili notizie storiche, ma persino dagli stessi documenti prodotti dal Comune. Si legge, infatti, nel documento n. 4, gruppo 3°: «La posizione si è smarrita e crede il minutante che fosse comunicata al Barone...» e nel documento n. 4 gruppo 2°: «*pluribus escortis dissensionibus ac controversiis inter comunitatem Suriani, et homines Oppidi Suriani ad Eius Baronem...*»; ed ancora nel documento 41; gruppo 1°, si afferma che il Principe Albani era «Perpetuo padrone del feudo di Soriano e, come tale, esercente la giurisdizione come giudice ordinario».

Ora, se in essi si afferma che a Soriano aveva giurisdizione un barone ed al luogo esplicitamente si attribuisce la qualifica di feudo, appare evidente la feudalità delle terre, che è, inoltre, indice della loro demanialità.

Non risponde ad esattezza, che l'infeudazione fosse incompatibile con la soggezione del territorio alla autorità della Chiesa. Si può ammettere che la Curia romana mal tollerava il feudalesimo, come pure i feudatari, dal canto loro, con ogni mezzo tentavano di svincolarsi dalla soggezione al Sovrano, specie durante la prigionia Avignonese, tanto da rendersi necessario l'invio in Italia del Cardinale Albornoz per ristabilire l'ordine e la disciplina, ma non già l'inesistenza del feudo nello Stato della Chiesa.

Né dalle risultanze dei Brevi di Paolo III del 1543 e di Gregorio XIII del 1574 (doc. III e IV), possono trarsi le illazioni che vorrebbe la difesa del Comune.

I termini «patrimonialità, allodialità, libertà», ivi usati, in riferimento al territorio di Soriano, non valgono a negare l'origine feudale del medesimo.

Essi non ebbero in tutti i tempi e in tutte le situazioni il significato asserito dalla predetta difesa.

Con sentenza 14 ottobre 1935, n. 3545, la Corte Suprema, infatti, ritenne che la qualifica di «allodiali» attribuita nella bolla di Paolo III, del 31 ottobre 1537, alle terre del farnesiano ducato di Castro, non stesero ad indicare la libertà dai diritti della popolazione, ma solamente l'indipendenza di esse dalle superiorità di altri, all'infuori del feudatario, non esclusa la stessa Curia romana. Nella specie, però, più che una presunzione, esiste la prova inoppugnabile della demanialità delle terre in questione. Essa è costituita dal provvedimento di Innocenzo VIII del 12 dicembre 1489, sia esso una Bolla o un Breve; nel quale, fra l'altro, si legge testualmente: «*fidelissimi et devotissimi eiusdem romanae Ecclesiae subditi nullo expectato mandato, sed ex vestra innata fide et devotione adhibitis remediis opportunis, sine ulla prorsus mora et dilatione, prout et re necessitas escigebat*» e più oltre «*Nos igitur attendentes fidem et devotionem vestrum singularem, quam in tanto periculo erga eandem romanam ecclesiam, prout semper facere consuevistis, estendistis, ac volentes in partem remunerationis meritorum vestrorum aliqua vobis concedere per quae commositati et quisti et utilitati vestrae consuli possit*».

Da queste chiare espressioni si desume che il Pontefice volle premiare la fedeltà, la devozione, la prontezza della decisione ed il coraggio dei Sorianesi nell'insorgere fulmineamente contro il Conte Nardini e le sue schiere, che, con la frode, stavano per impadronirsi del castello evitandone l'occupazione e respingendo gli aggressori.

Le doti che Innocenzo VIII intese considerare sono qualità strettamente personali, dei singoli, non solo, ma dal linguaggio usato, appare evidente che la sua gratitudine andava alla popolazione in se stessa considerata, avendo essa agito «*nullo expectato mandato*» cioè senza che nessuno, neppure il rappresentante del Comune, gliene avesse dato ordine e con la massima celerità: «*sine ulla mora et dilatione*».

La ricompensa non poteva essere diretta al Comune come Ente.

Non vale a convincere in tal senso la considerazione fatta dalla difesa dell'opponente, che all'azione non avrebbero partecipato i vecchi, le donne ed i bambini.

L'assunto è del tutto gratuito, non essendovi elementi per escludere, in maniera assoluta, l'intervento, se non dei bambini, almeno di qualche vecchio abile e di qualche donna audace, anzi, sembra che il merito principale dell'impresa spetti proprio ad una donna, «la vecchia del Carnaiolo», la quale, vegliando, nella notte a dipanare il filato, vide agitare una fiaccola sulla torre (era il Nardini che dava ai suoi il segnale convenuto), si insospettì e pose in allarme la popolazione, recandosi di casa in casa per svegliare la gente dal sonno.

Comunque, anche ad ammetterla per vera, del premio ha egualmente beneficiato tutta la popolazione, in quanto coloro che presero parte al fatto d'armi erano figli e padri rispettivamente dei vecchi, delle donne e dei bimbi, rimasti in casa.

Né solo dall'intenzione avuta dal Pontefice di ricompensare il popolo di Soriano, ma, principalmente dalla destinazione da egli stesso data alle terre, si deduce il carattere demaniale delle medesime.

Come, infatti, si evince dall'ultimo periodo della su riferita dichiarazione, egli intese destinarle alla «comodità, quiete ed utilità» dei Sorianesi, *uti cives et uti singuli*.

Né come si sostiene per l'opponente, il fatto che nella Bolla si sia usata la forma passiva del verbo «*consulo*», sta a denotare l'intenzione di fare la concessione alla Comunità nella qualità di Ente, anziché alla popolazione in se stessa considerata.

Esattamente, «*consuli possit*», alla lettera si traduce «perché si possa provvedere».

Con l'espressione però si è inteso solamente alludere all'atto della materiale destinazione dei beni all'uso di tutti, in esecuzione della volontà del concedente, al che si sarebbe potuto provvedere, dalla popolazione direttamente o da parte dell'organo rappresentativo della medesima, nel quale ultimo senso si può ammettere, al massimo, che sia stata usata l'espressione suddetta, non già per attribuire la proprietà delle terre all'Ente come tale.

Non giova neppure eccepire, come fa la stessa difesa, che, affermandosi, nel documento, di concedere «*omnes singulos fructus redditus et proventus Camerae Apostolicae ecc.*» solo questi e non la proprietà delle terre si siano trasmessi.

Se l'impostazione fosse esatta, non si avvantaggerebbe la popolazione, ma neanche l'Ente che la rappresenta, in quanto neppure esso ne avrebbe acquistato il dominio.

L'assunto è però infondato. All'epoca della concessione, sotto l'influsso del diritto germanico, la proprietà era costituita dal complesso delle utilità offerte da un determinato bene. Nella Bolla si sono enumerate tutte quelle che le terre avevano e trasmettendole al completo, nessuna esclusa, implicitamente si è trasmesso anche il dominio.

Contrariamente a quanto assume la suddetta difesa, pure irrilevante è stabilire il carattere giuridico della concessione, in quanto qualunque esso sia, nessun riflesso potrebbe esercitare sulla questione in esame.

Comunque ad ogni buon fine, è bene precisare che con essa si è posto in essere un atto di liberalità, sottoposto ad un peso o modo, come lo definisce la dottrina, consistente nella riserva di un censo di ottocento ducati a carico della gratificata popolazione di Soriano.

Con tale modo si è creato solo un rapporto di credito, che, pur ricordando un passato dominio, non costituisce una riserva di esso, in quanto sorge appunto dalla sua estinzione.

Il convincimento che le terre in discussione siano di natura demaniale non è poi una novità, in quanto esse, anche in passato, tali furono considerate.

La decisione Rotale già menzionata, emessa nella causa promossa dal Duca di Altemps, figura, infatti, pronunciata anche nei confronti degli «*homines Oppidi Suriani*».

Ora, il particolare che si sia voluto qualificare la posizione processuale della Comunitas, non solo: dimostra che detta espressione è usata nel significato di «collettività» e non di organo rappresentativo di essa, come afferma la difesa dell'Ente, ma che le terre, fin da allora, venivano considerate di natura demaniale.

Né gli atti di disponibilità compiuti dal Comune possono essere assunti a prova della patrimonialità dei beni in esame, essendo questa esclusivamente caratterizzata dall'assenza di un qualunque uso diretto da parte della popolazione, il che, nella specie, non ricorre, in quanto essi furono effettivamente e materialmente destinati, *ab antiquo*, ad ogni sorta di usi civici.

Dall'atto notorio esibito proprio dal Comune (doc. 3 gruppo 2°) si evince infatti che la collettività godeva il pascolo che, lo stesso prof. Sercia, sostenitore della patrimonialità delle terre, nella sua relazione: «Il Patrimonio della Comunità di Soriano», a pag. 21, è costretto ad ammettere, pur cercando di attenuarne le conseguenze col soggiungere che è ormai scomparso, contrariamente al vero, trattandosi di diritto inalienabile, imprescrittibile ed indisponibile.

Al legnatico, preesistente alla concessione di Innocenzo VIII, giacché i beni erano già in uso della collettività, si accenna nel contratto di affitto perpetuo del 1473 (doc. VII gr. 10) ove si dice che alla popolazione competeva il diritto di essere fornita di legna per le case.

La semina è tuttora esercitata per antica usanza, a cui, successivamente, il Comune ha dato l'impronta dell'affitto.

Tutti gli elementi di causa concordano nel dimostrare la demanialità delle terre in discussione, che va, pertanto, riconosciuta.

Ne deriva che nessuna denuncia avrebbe dovuto essere presentata da chicchessia, riferendosi all'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ai terreni dei privati, non a quelli di uso collettivo.

L'opposizione proposta dal Comune, con atto 20 marzo 1941, avverso il progetto del geom. Irnerio Agostini, va, pertanto, respinta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Commissario Aggiunto, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinta, riconosce la demanialità delle terre concesse alla popolazione di Soriano nel Cimino, da Innocenzo VIII con provvedimenti del 12 dicembre 1489 respinge l'opposizione proposta dal Comune stesso con atto 29 marzo 1941 e condanna l'Ente medesimo, rappresentato come in atti, al pagamento delle spese del giudizio nei confronti degli interventori volontari, che liquida in L. 352.360, di cui L. 14.060, per spese, L. 38.300, per competenze e L. 300.000, per onorario di avvocato.

Così deciso in Roma, addì 29 dicembre 1954.

Il Commissario: L. ALBANESE

Il Segretario: M. CORSI

La presente sentenza è stata depositata nella Segreteria del Commissariato oggi 31 dicembre 1954. Il Segretario: M. CORSI Registrato a Roma il 27 gennaio 1955, n. 7089, vol. 640 degli Atti giudiziari.